

**MODELLO ORGANIZZATIVO
E GESTIONALE**

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

(Redatto secondo il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

REVISIONE MARZO 2024

ISTITUTO SUORE DOMENICANE
SS. ROSARIO
RSA "OASI DOMENICANA"
Via B. Buozzi n° 6 - Tel. 0362.995710
20842 BESANA BRIANZA (MB)
Sede Legale: Via Piave n° 6 - MELLGNANO (MI)
P. IVA 02242820153

PARTE PRIMA

CAPO I ASPETTI GENERALI

Definizioni

Generalità

Natura giuridica della responsabilità

I soggetti interessati

L'analisi dei reati

Le sanzioni

La responsabilità dell'Ente e le circostanze che la escludono

CAPO II LINEE E CRITERI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'adozione del Modello Organizzativo

Obiettivi del Modello

La mission dell'ente

Risk assessment e gap analysis

Assetto organizzativo della Casa: organigramma e funzionigramma

Procedure e sistemi di controllo esistenti

Whistleblowing

Sistema disciplinare

PARTE SECONDA

LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Struttura della parte speciale

Precisazioni introduttive

Obiettivi e funzioni della parte speciale

Il sistema di deleghe e di procure

SEZIONE PRIMA

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. artt. 24
e 25

La Pubblica Amministrazione e sue figure

I reati previsti dall'art. 24

I reati previsti dall'art. 25

Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Comportamenti da osservarsi (generali e particolari)

SEZIONE SECONDA

I reati di falsità in moneta, carte di credito pubblico, valori di bollo e in strumenti o

segni di riconoscimento di cui all'art. 25-*bis*

Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio

Aree esposte al rischio e misure preventive

SEZIONE TERZA

I reati contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-*bis*.1.

Le fattispecie criminose

Aree esposte al rischio

SEZIONE QUARTA

I reati societari di cui all'art. 25-*ter*

Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell'ambito della Casa

Aree esposte al rischio e comportamenti da osservarsi

SEZIONE QUINTA

I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art 25-*quater*

Le fattispecie criminose

Aree esposte al rischio e misure preventive

SEZIONE SESTA

I reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 25-*quater*¹

Le fattispecie criminose

Aree esposte al rischio e misure preventive

SEZIONE SETTIMA

I reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-*quinquies*
Le fattispecie criminose
Aree esposte al rischio e misure preventive

SEZIONE OTTAVA

I reati di abuso di mercato di cui all'art. 25-*sexies*
Le fattispecie criminose
Aree esposte al rischio

SEZIONE NONA

I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro di cui all'art. 25-*septies*
I reati considerati
Aree esposte al rischio
Regole di comportamento

SEZIONE DECIMA

I reati di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio di cui all'art. 25-*octies*
Le fattispecie criminose
Aree esposte al rischio

SEZIONE UNDICESIMA

I reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art 25-*octies* 1
Le fattispecie
Aree esposte al rischio

SEZIONE DODICESIMA

I reati in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-*novies*
Le fattispecie criminose
Aree esposte al rischio e comportamenti da adottare

SEZIONE TREDICESIMA

I reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all' Autorità Giudiziaria di cui all' art. 25-*decies*

Le fattispecie criminose

Aree esposte al rischio

Regole di comportamento

SEZIONE QUATTORDICESIMA

I reati ambientali di cui all' art. 25-*undecies*

Le fattispecie criminose

Aree esposte al rischio e comportamenti da adottare

SEZIONE QUINDICESIMA

I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all' art. 25 *duodecies*

Le fattispecie

Aree esposte al rischio

SEZIONE SEDICESIMA

I reati di razzismo e xenofobia di cui all' art. 25 *terdecies*

Le fattispecie

Aree esposte al rischio

SEZIONE DICIASSETTESIMA

I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all' art 25 *quaterdecies* di cui all' art. 25 *quaterdecies*

Aree esposte al rischio

SEZIONE DICIOTTESIMA

I reati tributari di cui all' art. 25 *quinqüesdecies*

Le fattispecie

Aree esposte al rischio

Misure di prevenzione

SEZIONE DICIANNOVESIMA

Il reato di contrabbando di cui all'art. 25 sexiesdecies

La fattispecie

Aree esposte al rischio

SEZIONE VENTESIMA

I reati contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25 septiesdecies e 25

Duodevicies

Le fattispecie

Aree esposte al rischio

SEZIONE VENTUNESIMA

I reati informatici e trattamento illecito dei dati di cui all'art. 24-*bis*

Le fattispecie criminose

Regole di comportamento

SEZIONE VENTIDUESIMA

I reati di criminalità organizzata di cui all' 24-*ter*

Le fattispecie criminose

Aree esposte al rischio e comportamenti da adottare

PARTE PRIMA

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Definizioni

RSA: così viene indicata nel documento, la struttura in cui è ubicata la Residenza Oasi Domenicana, in Via Buozzi, n. 6 Besana Brianza

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE (CEC): è il documento ufficiale della Casa che contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.).

Adottato dalla Rappresentante Legale in cui si evince l'azione della RSA incentrata sulla visione Cristiana dell'uomo e della società, per promuovere la centralità della persona per valorizzarne la dignità, creando un luogo di assistenza in un clima familiare. Lo stesso costituisce, unitamente alle prescrizioni portate dal Modello Organizzativo, il sistema di autodisciplina aziendale.

DESTINATARI: si intendono tutti i dipendenti della Casa con qualsivoglia funzione e qualificazione, nonché i professionisti e tutti gli altri collaboratori che, in forma individuale o quali componenti una Associazione Professionale, erogano prestazioni in forma coordinata e continuativa nell'interesse della Casa o sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

D.LGS. 231/2001: abbreviazione che indica il Decreto Legislativo 8/6/2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica" e successive modificazioni ed integrazioni.

FORNITORI: in genere controparti contrattuali della Casa quali, a titolo esemplificativo, gli appaltatori e fornitori di opere, di bene e servizi, siano essi società di capitali, persone fisiche o altri soggetti giuridici con i quali la Casa stabilisca qualsiasi forma di collaborazione nell'ambito di processi commerciali.

CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente della Casa, stipulato fra

l'organizzazione datoriale UNEBA (Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale) e le organizzazioni sindacali (F.P. CGIL - FISASCAT CISL - UILTuCS UIL).

LINEE GUIDA: le linee guida redatte da UNEBA per la formazione e gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo delle strutture socio-sanitarie e di servizio sociale di diritto privato.

MODELLO ORGANIZZATIVO (MO): documento della Casa in cui sono riportate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da rispettare i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico Comportamentale.

COMITATO DI VALUTAZIONE (CdV): organismo di vigilanza costituito in forma collegiale, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto agli Organi di gestione della Casa e preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del Codice Etico Comportamentale.

REATI: fatti illeciti ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Generalità

Natura giuridica della responsabilità

Con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli Enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'Ente medesimo ovvero da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.

La Relazione Ministeriale al D.Lgs. 231/2001 dà una sintetica ma chiara spiegazione delle ragioni del provvedimento.

La persona giuridica, autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, è ormai considerata anche quale punto di riferimento di precetti di varia natura (in particolare di precetti etici e di codici di comportamento) e matrice di decisioni e attività dei soggetti che operano in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse.

È quindi emersa l'esigenza, da parte delle Autorità sopranazionali e nazionali, di migliorare i controlli sulle persone giuridiche (Enti e Società), aumentandone la responsabilità per gli atti compiuti nello svolgimento della loro attività.

La normativa nazionale (Legge Delega 29/9/2000, n. 300, art. 11 in specie ed il susseguente D.Lgs. 8/6/2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni) - in esecuzione anche di obblighi e convenzioni intervenute (Convenzione CEE 26/7/1995, Convenzione OCSE 17/12/1997, ecc.) - definisce un sistema di responsabilità sanzionatoria degli Enti e delle Società per fatti illeciti posti in essere da soggetti operanti nell'interesse o per conto della persona giuridica. La natura di queste responsabilità è definita - rispetto ai canoni tradizionali - come un terzo *genus*, rappresentato dalla previsione di applicazione di una sanzione amministrativa (come conseguenza, peraltro, di un reato e nell'ambito di un processo penale). Così la Relazione definisce la responsabilità *ex* D.Lgs. 231/2001: **"Il concetto innovativo, decretato dal D.Lgs. 231/2001, sancisce la nascita di un *tertium genus* di responsabilità avente natura extrapenale che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia"**.

La stessa Delega prevedeva, a vero dire, uno spettro molto ampio di intervento. Il D.Lgs. 231/2001 ha effettuato inizialmente una scelta meno incisiva, prevedendo le sanzioni amministrative solo per i reati nei confronti della P.A., quali quelli di corruzione e concussione, d'indebita percezione di erogazioni pubbliche, di truffa ai danni dello Stato e di frode informatica. Il testo della relazione accompagnatoria parla, infatti, di **"carattere di forte innovazione"** del provvedimento e di conseguente necessità di iniziale contenimento della sua operatività.

Non vi è dubbio, tuttavia, che si è in presenza di una sicura tendenza alla possibile estensione delle ipotesi di applicazione, nell'ambito dell'obiettivo di affermare la cosiddetta **"cultura aziendale della responsabilità"**.

In effetti, a partire dal 2001, le ipotesi trasgressive assoggettate a sanzioni sono state progressivamente ampliate. Di conseguenza:

- a) con il D.Lgs. 350/2001 sono stati inclusi i reati di fabbricazione ed uso della moneta (art. 25-*bis*);
- b) con il D.Lgs. 11/4/2002, n. 61 sono stati inclusi i reati societari previsti dalla formulazione dello stesso D.Lgs. 61/2002 che, in esecuzione della delega contenuta nella Legge 3/10/2001, n. 366, ha riformato gli illeciti in materia societaria previsti dagli artt. 2621 e segg. del Codice Civile;
- c) con la Legge 14/1/2003, n. 7, è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'ulteriore art. 25-*quater* che prevede l'applicazione delle sanzioni

- amministrative per gli Enti nel caso di delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- d) con il D.M. 26/6/2003, n. 201 sono state approvate norme regolamentari relative ai procedimenti di accertamento dell'illecito amministrativo;
 - e) con l'art. 5 della Legge 11/8/2003, n. 228 la responsabilità è stata estesa, con l'art. 25-*quinquies* ai delitti contro la personalità individuale (*ex artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602 c.p.*);
 - f) con l'art. 8 comma 1 della Legge 9/1/2006, n. 7 è stato introdotto l'art. 25-*quater.1* che prevede l'estensione delle sanzioni amministrative alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
 - g) con l'art. 9 della Legge 18/4/2006, n. 62 è stato introdotto l'art. 25-*sexies*, che riferisce la responsabilità amministrativa pure agli abusi di mercato (*ex D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 parte V titolo 1-bis capo 2*);
 - h) con l'art. 9 della Legge 3/8/2007 n. 123 e col D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 (art. 300), il D.Lgs. 231 è stato integrato con l'art. 25-*septies*, che estende la responsabilità amministrativa ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
 - i) con l'art. 63, comma 3 del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, è stato introdotto l'art. 25-*octies*, che estende la responsabilità ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;
 - j) con la Legge 18/3/2008, n. 48 è stato introdotto l'art. 24-*bis*, relativo ai reati informatici e al trattamento illecito dei dati;
 - k) L'art. 2, comma 29 della Legge 15/7/2009, n. 94 è stato introdotto l'art. 24-*ter*, in materia di delitti di criminalità organizzata; la responsabilità è estesa anche ai delitti di criminalità organizzata transnazionale secondo il dettato dell'art. 10 della Legge 16/3/2006, n. 146;
 - l) con la Legge 23/7/2009, n. 99, che introduce la lettera *f-bis*) al comma 1 dell'art. 25-*bis*, è stata estesa la responsabilità anche per i reati di cui all'art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e all'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);
 - m) sempre con la Legge 23/7/2009, n. 99, è stato inserito anche l'art. 25-*novies*, relativo ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
 - n) con l'art. 4 della Legge 3/8/2009, n. 116, modificato dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 7/7/2011, n. 121, è stato inserito l'art. 25-*decies*, che estende la responsabilità al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
 - o) l'art. 2 del D.Lgs. 121/2011 ha introdotto l'art. 25-*undecies*, relativo ai reati ambientali, poi modificati dalla l. 68/2015;

- p) con l'art. 6, L. 199/2016 sono stati ampliati i delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25 *quinquies* mediante l'inserimento dell'art. 603 *bis* c.p.;
- q) con legge 236/2016 è stata modificata la L. 146/2006 che aveva inserito tra i reati presupposto i reati transanzionali;
- r) con l'art. 6 del D.lgs. 38/2017 è stato introdotto all'art. 25 *ter* il reato di cui all'art. 2635 *bis* c.p. (corruzione tra privati);
- s) con leggi 3/2019, 39/2019, 133/2019 e 157/2019 la responsabilità è stata estesa al traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 *bis* c.p. (art. 25), alla frode in competizioni sportive di cui agli artt. 1 e 4 L. 401/1989 (art. 25 *quaterdecies*), ai reati di cui all'art. 1 comma 11 D.L. 105/2019 (art. 24 *bis*) in tema di sicurezza nazionale cibernetica e ai reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D.lgs. 74/2000 (art. 25 *quindiesdecies*);
- t) con D.lgs. 75/2020 è stato ampliato il novero dei reati tributari, includendo quelli di cui agli artt. 4, 5 e 10 *quater* del D.lgs. 74/2000 (art. 25 *quindiesdecies*); la medesima legge ha altresì introdotto all'art. 24 i reati di cui all'art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture) e all'art. 2 comma 1 L. 898/1986; all'art. 25 sono stati introdotti i reati di cui all'art. 314 comma 1 c.p. (peculato), 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) e 323 c.p. (abuso d'ufficio); infine, è stato introdotto il nuovo art. 25 *sexiesdecies* relativamente al reato di contrabbando di cui al DPR 43/1973;
- u) con D.lgs. 184/2021 è stato introdotto il nuovo art. 25 *octies* 1 riguardante i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui agli artt. 493 *ter* e 493 *quater* c.p. Con la medesima legge il reato di cui all'art. 493 *ter* già presente nel c.p. è stato modificato ed è stato altresì introdotto nel c.p. l'art. 493 *quater* rubricato "detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti". Tra i reati presupposti è stato poi inserita la truffa informatica di cui all'art. 640 *ter* c.p. e altri delitti contro la fede pubblica (art. 453 *ss*), contro il patrimonio (art. 624 *ss*) quando hanno ad oggetti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- v) con D.lgs. 195/2021, attuativo della direttiva europea 2018/1673 "sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale" è stato modificato l'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001 all'interno del quale sono ad oggi ricompresi anche i fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione - dunque non più solo delitti - nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.
- w) Con legge 238/2021 sono state apportate modifiche ai seguenti reati già previsti all'interno all'art. 24 *bis* c.p. del D.lgs. 231/2001: artt. 615 *quater* c.p., 615 *quinquies* c.p., 617 *quater* c.p., 617 *quinquies* c.p. La medesima legge è altresì intervenuta sui reati compresi nell'art. 25 *quinquies* c.p., in particolare artt. 600 *quater* (si punisce anche il mero accesso intenzionale e senza

giustificato motivo a materiale pedopornografico e 609 undecies (aumenti di pena). In ultima, la l. 238/2021 ha emendato i reati già inclusi nell'art. 25 sexies: artt. 184 e 185 del d.lgs. 58/1998 (TUF).

- x) Con D.l. 13/2022 sono state riviste le seguenti fattispecie già previste tra i reati presupposto: art. 316 bis c.p., art. 316 ter c.p., art. 640 bis c.p. si evidenzia che tale decreto legge non è stato convertito in legge ma è già stato trasfuso nella l. 257/2022 di conversione del d.l. 4/2022.
- y) Con legge 22/2022 sono stati inseriti due nuovi articoli nel d.lgs. 231/2001: art. 25 septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale) e 25 duodevices (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

I soggetti interessati

Ai sensi del primo comma dell'art. 11 della Legge Delega 300/2000 e del secondo comma dell'art. 1 del D.Lgs. 231/2001 la gamma degli Enti interessati è assai ampia. In particolare, secondo l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 231/2001, **“le disposizioni in esso presenti si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica e alle Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica”**.

Nessun dubbio, pertanto, sul fatto che - in relazione alla propria natura privatistica - gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti rientrino nella sfera dei destinatari.

Nemmeno è ipotizzabile che - anche in relazione alla propria natura ed attività - l'interesse sia insussistente o solo marginale. Ciò vale, in specie, per gli ambiti di operatività svolta in regime collaborativo con la P.A. (per effetto di accreditamenti o di convenzioni), in quanto, in tale ambito, le entrate dell'Ente sono rilevantemente derivate dal sistema pubblico (essenzialmente a titolo di quota sanitaria della retta).

La responsabilità dell'Ente si aggiunge, inoltre, alla responsabilità della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

L'analisi dei reati

La responsabilità dell'Ente sorge qualora venga commesso uno dei reati previsti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, da uno dei seguenti soggetti:

- ❖ persone fisiche che rivestono funzioni “apicali” (di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;

- ❖ persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- ❖ persone fisiche che operano per nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

La responsabilità dell'Ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica apicale. In tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alle politiche aziendali.

Viceversa, la responsabilità dell'Ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa, che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

Le sanzioni

Le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 sono comminate all'interno del procedimento penale e sono costituite da misure:

- a) pecuniarie (da 100 a 1000 quote)
- b) interdittive
- c) di confisca
- d) di pubblicazione della sentenza di condanna

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale (a cui sono demandati l'accertamento del reato della persona fisica, la valutazione in ordine al comportamento dell'Ente, l'irrogazione a quest'ultimo della sanzione amministrativa, nonché la sua esecuzione) è piuttosto articolato.

In primo luogo, per qualunque illecito amministrativo dipendente da reato il D.Lgs 231/2001 stabilisce la sanzione pecuniaria (art. 10), modulata in quote, che non possono essere previste in numero inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota varia da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37, sicché l'ammontare della sanzione pecuniaria concretamente irrogabile non potrà essere inferiore ad Euro 25.822,85, né potrà superare Euro 1.549.370,70. Ovviamente, in virtù del principio di legalità (art. 2), la previsione edittale del numero delle quote è effettuata dai legislatori, relativamente ad ogni reato. All'interno del quadro edittale, il giudice è chiamato ad esprimere una duplice valutazione: innanzitutto determina il numero delle quote da applicare in concreto, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto e

per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; successivamente, fissa l'importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

In secondo luogo, il sistema sanzionatorio è completato dalle sanzioni interdittive (art. 13), le quali – a differenza delle sanzioni pecuniarie, previste per ogni reato – si applicano solo in relazione a talune fattispecie ritenute più gravi.

Il Decreto, inoltre, subordina la loro irrogazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione purché, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono essere applicate tra loro congiuntamente ed anche in via cautelare. Esse sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- d) l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, tra le sanzioni sono altresì previste la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18), che può essere disposta solo qualora venga applicata, nei confronti dell'Ente, una sanzione interdittiva, e la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19), che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente (cioè avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità del medesimo valore del prezzo o del profitto del reato, qualora non sia possibile l'apprensione di questi).

La responsabilità dell'Ente e le circostanze che la escludono

Il decreto prevede un meccanismo di esonero da responsabilità dell'ente che – ispirato al sistema dei *"compliance programs"* da tempo funzionante negli Stati Uniti – ruota attorno all'adozione ed all'effettiva attuazione, da parte dell'Ente

medesimo, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si tratta, in sostanza, di veri e propri programmi di autoregolamentazione, dalla cui adozione ed attuazione possono derivare per l'Ente - oltre all'esonero da responsabilità (al ricorrere di determinate condizioni) - importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari.

I modelli organizzativi esistenti nell'ambito dell'Ente devono essere in ogni caso interamente osservati.

A tal proposito, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, per prevenire il pericolo di accollo di responsabilità l'Ente è chiamato a dimostrare:

- ❖ di avere effettuato congrue valutazioni sulla possibilità di incidenza di determinati rischi nell'ambito della propria organizzazione;
- ❖ di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In modo particolare, questi modelli devono:
 - a) individuare le attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - b) prevedere specifici protocolli o regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai rischi di commissione dei reati da prevenire;
 - c) prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - d) prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - e) prevedere obblighi di informazione sia nei confronti della generalità dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori, sia nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- ❖ di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, attraverso un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- ❖ che il comportamento che ha causato il reato sia stato attuato - ove compiuto da soggetto in posizione apicale - eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo;
- ❖ che il comportamento che ha causato il reato - ove posto in essere da soggetto subordinato - sia stato attuato nonostante l'esistenza di un

adeguato modello di organizzazione, gestione e vigilanza idoneo alla prevenzione del reato.

CAPO II

LINEE E CRITERI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'adozione del Modello

Obiettivi del Modello

Il Modello Organizzativo è finalizzato, da una parte, a prevenire il peculiare rischio di impresa connesso alla responsabilità amministrativa della persona giuridica per illeciti comportanti reato e, dall'altra, a limitare le responsabilità stessa sotto il profilo sanzionatorio.

Per raggiungere tali finalità il Modello deve:

- ❖ determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del reato dei comportamenti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- ❖ stabilire linee procedurali precise ed inderogabili per lo svolgimento delle operazioni sensibili e il trattamento dei dati particolari;
- ❖ consentire alla RSA di reagire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un adeguato monitoraggio dell'attività.
- ❖ prevenire, con adeguate misure sanzionatorie, ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'organo di vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

A mente di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001, il Modello organizzativo è "atto di emanazione dell'Organo dirigente" e, pertanto, del Rappresentante Legale.

La mission dell'ente

La RSA OASI DOMENICANA, gestita dall'Istituto Suore Domenicane SS. Rosario, esercita un'opera sociale di assistenza rispondente alle particolari esigenze e necessità previste dalle normative Regionali vigenti in ambito socio/assistenziale, garantendo all'ospite una buona assistenza sanitaria, sociale e spirituale nel rispetto della personalità e della libertà di ciascuno.

La mission dell'ente è pertanto centrata sui bisogni delle ospiti.

La RSA istituita nell'anno 1970 con natura di struttura ricettiva ha una capienza massima di soggetti non autosufficienti pari a 66 posti letto ed intrattiene i rapporti con l'Ats competente sul territorio ovvero la ATS BRIANZA.

L'ente si prefigge di fornire, attraverso i propri servizi residenziali, l'assistenza socio-sanitaria e alberghiera, secondo gli standard strutturali, organizzativi e gestionali stabiliti dalla Regione Lombardia, ad anziani non autosufficienti con problematiche di fragilità varia, presenza di comorbidità o di malattie cognitive degenerative ad esclusione della malattie di Alzheimer.

Risk assessment e gap analysis

L'analisi del rischio compiuta sulle attività svolte dall'ente e sulla loro organizzazione ha portato all'individuazione delle seguenti aree sensibili:

- ❖ Reati contro la P.A
- ❖ Reati contro la personalità individuale
- ❖ Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- ❖ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
- ❖ Reati ambientali
- ❖ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- ❖ Razzismo e xenofobia
- ❖ Reati tributari

Per alcune attività, considerato il maggior grado di rischio di commissione di condotte rilevanti ai sensi del D.Lsg. 231/2001, l'ente ha altresì elaborato precise procedure che costituiscono parte integrante del presente Modello.

In particolare, le aree specificatamente normate sono le seguenti:

- Assunzione di nuovo personale, consulenti e fornitori
- Acquisti
- Rapporti con la PA
- Sicurezza sul lavoro

Assetto organizzativo della casa: organigramma e funzionigramma

L'Istituto assume, quale sistema per la propria attività e per l'impiego delle risorse, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per progetti. Adotta, conseguentemente, le soluzioni organizzative atte ad assicurare i migliori risultati con i minori costi.

La dotazione organica è definita in relazione agli obiettivi della RSA, agli assetti organizzativi ed al fabbisogno di risorse umane, evidenziando la suddivisione del personale sulla base dei sistemi di inquadramento contrattuale in vigore

previsti dai CCNL applicati o secondo le vigenti normative per i liberi professionisti.

La RSA OASI DOMENICANA riconosce la centralità delle risorse umane come condizione essenziale di efficacia della propria azione, la quale deve necessariamente tradursi in attenzione costante ai problemi della gestione del personale e dello sviluppo qualitativo delle professionalità, anche attraverso iniziative formative ed idonei percorsi di sviluppo professionale dei dipendenti.

L'attività di tutti i dipendenti è improntata al principio della responsabilità e della collaborazione per i risultati dell'attività lavorativa e della soddisfazione dei servizi offerti.

LA RSA OASI DOMENICANA, conformemente alle normative vigenti si avvale, oltre al proprio personale dipendente, anche di forme di collaborazione specialistiche esterne e/o gestioni esternalizzate attraverso l'affidamento di propri servizi mediante contatti diretti con aziende fornitrici di servizi ovvero di contratti di somministrazione lavoro effettuati con cooperative e/o agenzie di lavoro.

In questo documento si sono descritti i ruoli, le mansioni delle figure professionali, le responsabilità ed autorità connesse alla gestione del sistema interno della RSA.

La responsabilità organizzativa della struttura è affidata alla Direzione ed alle Suore che collaborano all'organizzazione della stessa.

In particolare, la struttura organizzativa dell'ente risulta così strutturata:

1) LA DIREZIONE:

Svolge tutti i compiti atti a mantenere vivo lo spirito dell'Istituto delle Suore Domenicane del SS. Rosario e favorisce la diffusione e il rispetto della mission e delle finalità dell'Istituto come pure la dimensione spirituale e religiosa di utenti, familiari e operatori.

La stessa applica e fa rispettare le linee guida impartite dalla normativa vigente in materia socio sanitaria legata agli anziani; adempie con regolarità alle norme vigenti in materia di Sicurezza unitamente al RSPP; collabora con l'ufficio amministrativo per la ricerca del miglior interlocutore per la fornitura e l'acquisizione di beni e materiali necessari alla gestione della Rsa; collabora e promuove le attività relative alla qualità e alla soddisfazione dell'utente; promuove e sviluppa i rapporti con il volontariato interno; verifica l'andamento del budget e applica opportuni interventi correttivi.

Si fa promotore dei programmi operativi rispetto al miglioramento continuo della qualità, della formazione della comunicazione con gli enti locali.

La Direzione è poi garante della corretta applicazione, della struttura organizzativa di base, della Carta dei servizi e di ogni regolamento attuativo elaborato per la migliore organizzazione della RSA, nello specifico:

- a) Definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'attuazione progettuale ed amministrativa, approvazione del budget annuali di spesa e degli acquisti di spesa ordinari e straordinari secondo necessità, individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico/finanziarie atte al proseguimento dei fini istituzionali prestabiliti dall'Istituto.
- b) Verifica l'attuazione dei progetti secondo gli ambiti di settore con le figure referenti per ogni comparto (sanitario, socio/sanitario, amministrativo e tecnico)
- c) Adotta formule di modifiche della Carta dei Servizi, dei regolamenti interni e delle procedure interne per migliorarne l'efficacia e la qualità dei servizi offerti dai propri collaboratori.

Nella fattispecie: Direttore Generale e delegato alla rappresentante legale nella figura di una religiosa

2) UFFICIO AMMINISTRATIVO:

Dipende gerarchicamente dalla Direzione della RSA.

Nella fattispecie: due addetti amministrativi i quali seguono quanto previsto dalla gestione e organizzazione dell'ufficio amministrativo e utilizzano tutti gli strumenti messi a disposizione per il controllo di gestione dello stesso (pc e apparecchiature varie)

Collaborano strettamente con il Medico Responsabile, con il Coordinatore Oss della Cooperativa, elaborando nuove procedure operative da integrare alle esistenti per il miglioramento dei servizi offerti.

L'ufficio amministrativo gestisce i fornitori e gli acquisti, emette ordini e assolve ai pagamenti sia in forma diretta sia in via telematica solo dopo approvazione della Direzione; tiene in ordine la lista dei fornitori e la valutazione delle migliori offerte; opera in sinergia con gli Uffici preposti dalla Direzione al controllo economico, contabile; registra e provvede alle pratiche amministrative generali riguardanti il personale assunto (assunzioni/dimissioni, pagamenti stipendi ecc..) per offrire al consulente esterno tutti gli elementi necessari ai fini dell'elaborazione degli stipendi; registra e provvede al disbrigo delle pratiche amministrative legate agli appalti e ai collaboratori in convenzione; si occupa di pratiche d'ingresso delle ospiti ed emette contabilità mensile per la riscossione delle rette, si impegna in tutte le procedure di debito Informativo e dell'utilizzo della SISS regionale.

Dopo l'intervento di formazione sanitaria si occupa della formalizzazione della diffusione di tutti i protocolli e fascicoli esistenti in RSA e utilizzati dagli operatori, sia dipendenti che dei servizi esternalizzati, attraverso modulistica con foglio firma presa visione e consegna.

3) LE SUORE

Dipendono gerarchicamente dalla Direzione.

Nella fattispecie: tre suore dell'istituto

Sono Incaricate all'assistenza spirituale delle persone ospitate sul piano spirituale, nel pieno rispetto della personalità e della libertà di ciascuno.

Provvedono ad umanizzare il processo di vita verso l'accettazione della morte.

4) RESPONSABILE MEDICO ED EQUIPE MEDICA

Dipende gerarchicamente dalla Direzione, funzionalmente è autonomo nelle decisioni di carattere sanitario e dell'organizzazione del lavoro quotidiano, svolge attività di prevenzione, diagnosi e cura e garantisce visite ed adeguate terapie

Nella fattispecie: un Responsabile Medico (RM) ed incaricato come medico clinico nei nuclei della RSA in regime di dipendenza; un fisiatra consulente dell'area riabilitativa, in regime di libera professione, 4 ore mensili; due medici di medicina generale in regime di libera professione, 10 ore settimanali;

Un contratto di continuità assistenziale esternalizzato alla Coop. ATTESOR

Rilevazione monte ore dipendenti: attraverso timbro cartellino di presenza; in regime di libera professione attraverso foglio firma adottato e autorizzato.

L'incarico del Responsabile Medico (RM) viene formalizzato mediante la sottoscrizione di un contratto che viene poi depositato presso l'ufficio amministrativo, oltre incarico sottoscritto da ambo le parti.

Orario: 38 ore settimanali; orario giornaliero soggetto a flessibilità di servizio.

Cura i rapporti individuali con gli utenti e loro familiari, verifica l'adeguatezza dei servizi socio sanitari in stretta collaborazione con le infermiere e le fisioterapiste; redige aggiornamenti di procedure e protocolli ed eventuale modulistica da modificare/sostituire nel rispetto delle vigenti normative e dell'autorizzazione della Direzione; convoca, partecipa, predispone e revisiona gli strumenti sulla documentazione dei PI/PAI; supervisiona l'attività di informatizzazione - SOSIA- previa

indicazione specifica all'ufficio amministrativo; garantisce la sorveglianza nell'utilizzo corretto delle apparecchiature elettromedicali; propone e pianifica piani di formazione interna del personale, essendo incaricata alla referenza interna della Formazione; gestisce tutti i servizi sanitari a loro competenti: visite mediche di accoglimento, visite periodiche, prescrizioni ed accertamenti diagnostici, e specialistici, prescrizione di farmaci, rilascio certificazioni, compilazione del diario clinico.

Il RM è garante, per definizione di legge, della correttezza delle prestazioni medico/chirurgiche erogate e della sicurezza del personale sanitario operante e degli assistiti e dell'attuazione dei protocolli e delle linee guida prodotti dagli incaricati, se stesso compreso.

E' incaricato alla protezione giuridica e collabora con la psicologa per il supporto dei familiari in caso di bisogni legati al territorio e nella fattispecie alle partiche riguardanti l'attribuzione dell'amministratore di sostegno.

Ricopre altresì l'incarico di responsabile dell'emergenza pandemica.

È responsabile della formazione.

È responsabile della redazione dei protocolli clinici e delle linee guida adottate dalla struttura e ne preserva la conservazione.

Cura i rapporti con ATS per l'applicazione di iniziative di promozione, della prevenzione, educazione alla salute e tutela sociosanitaria;

5) SERVIZIO INFERMIERISTICO

Dipende gerarchicamente dalla Direzione e funzionalmente dal RS nel rispetto delle linee PI/PAI e collabora con tutte le figure professionali.

Nella fattispecie: tre dipendenti infermieri professionali, di cui un Coordinatore infermieristico incaricato formalmente come referente ica in conformità alla DGR XI n. 3226 del 09.06.2020; sette infermieri professionali liberi professionisti.

Alla COOPERATIVA "La nuova Orchidea" è affidata la gestione dei servizi infermieristici nei turni scoperti del pomeriggio (1 ip)

In particolare poi l'infermiere affianca il medico nel corso delle visite, organizza controlli ed emergenze, cura la gestione dei farmaci, l'approvvigionamento e la somministrazione alle ospiti dei farmaci prescritti dal medico, organizza visite specialistiche per le ospiti.

L'infermiera svolge il suo servizio seguendo la normativa nazionale e dell'ordine professionale sul suo ruolo, seguendo le direttive delle procedure e protocolli delle RSA e del RM; svolge attività di supporto con le altre figure professionali.

IL COORDINATORE svolge altresì attività di: redazione della turnistica mensile, sorveglianza e controllo sulle compilazioni delle modulistiche nei

nuclei, fa da tramite tra il RM e i familiari. Predisporre piano di controllo e gestione prelievi in RSA. Collabora con la Direzione Generale per migliorare il lavoro all'interno della RSA.

Inoltre è tenuto:

- accoglienza e presa in carico dell'ospite
- somministrazione della terapia e controllo dei parametri vitali
- prevenzione e trattamento dei decubiti
- educazione sanitaria all'ospite e ai famigliari
- coordinamento del personale
- controllo igiene ambientale
- segnalazione delle urgenze al medico e intervento
- somministrazione dei pasti, imboccamento e controllo degli ospiti con problemi di tipo nutrizionale
- stesura del piano di assistenza individualizzato con riunioni di equipe multidisciplinare, attuazione e verifica dell'intervento per quanto di competenza
- assistenza diretta agli ospiti più gravi
- assistenza al paziente morente.

6) SERVIZIO DI ANIMAZIONE E PSICOLOGICO

Dipende gerarchicamente dalla Direzione e funzionalmente del RM, nel rispetto delle linee PI/PAI e collabora con tutte le figure professionali.

Organizza attività occupazionali e di animazione finalizzate alla socializzazione ma soprattutto al rallentamento del decadimento delle funzioni cognitive delle ospiti.

Nella fattispecie: due animatrici part/time dipendenti.

L'animatore dipendente dell'Istituto: redige progetto specifico per l'ospite; organizza momenti di incontro in reparto o in ambienti comuni alle sig.re ospiti, gestendo gruppi di lavoro e ricreativi (giornalino, bricolage, canto, lettura ecc., feste annuali a tema e non); organizza uscite programmate durante l'anno anche per il confronto con altre RSA del territorio; coinvolge e assiste le ospiti bisognose nelle attività educative e di socializzazione in genere ciò nell'ambito dei progetti terapeutico riabilitativi individuali o mediante lavoro di gruppo; individua ed elabora progetti per mantenere la continuità affettiva delle ospiti.

Lo psicologo: in libera professione, per un monte ore pari a 5 settimanali, viene incaricato della gestione dei rapporti con i servizi sociali e gli ads.

Nell'ambito dei progetti terapeutici riabilitativi individuali o mediante lavoro di gruppo assiste le ospiti bisognose di sostegno psicologico puntando nell'ottica

multidimensionale al recupero /mantenimento delle facoltà intellettive delle stesse; tiene colloqui con i familiari ove richiesto e valuta gli aspetti cognitivi, comportamentali ed emotivi della persona promuovendo interventi di sostegno e di supervisione attraverso lo "Sportello Famiglia"; all'ingresso si premura di svolgere una relazione con la stessa e di conoscerla con colloqui individuali al fine di sostenerla anche per la scelta della futura convivenza in RSA; è responsabile della Convocazione e della comunicazione ai familiari della stesura e archiviazione del PAI; redige il progetto specifico su indicazione del RM e compila il diario secondo quanto previsto dalle procedure interne in RSA

7) SERVIZIO FISIOTERAPICO

Dipende gerarchicamente dalla Direzione e funzionalmente del RM nel rispetto delle linee PI/PAI e collabora con tutte le figure professionali.

Nella fattispecie: una fisioterapista part/time in regime di dipendenza, che svolge anche il ruolo di coordinatore di appropriatezza; vigila sull'osservanza dei criteri di appropriatezza delle UDO, predispone calendario per autocontrollo; predispone calendari presenza della Fisiatra, coordina i servizi, si occupa della gestione e magazzino ausili nei nuclei.

due fisioterapisti in contratto di appalto con la Cooperativa Sociosfera per l'anno 2024 , prosecuzione contratto.

Il fisioterapista, nell'ambito dei progetti terapeutici riabilitativi individuali o mediante lavoro di gruppo assistono le Ospiti puntando al recupero /mantenimento delle facoltà fisico/motorie delle stesse.

All'ingresso dell'ospite progetta e concorda con la RM, il fisiatra e con l'equipe di reparto un progetto che verificherà nel tempo di permanenza in carico.

Si impegna ad addestrare le ospiti all'uso degli ausili, dell'efficacia e dell'efficienza degli stessi e al disbrigo delle pratiche per le nuove autorizzazioni, rinnovi, modifiche, ecc..

Viene incaricato per la formazione del personale in itinere (ausili, mobilitazioni, trasferimenti)

Il fisioterapista: redige il diario fisioterapico e aggiorna la documentazione del progetto personalizzato sull'ospite e delle conseguenze in itinere.

8) SERVIZI GENERALI:

Dipendono gerarchicamente e funzionalmente dalla Direzione.

L'area a loro riservata è la seguente: lavanderia, guardaroba, seguendo uno specifico piano esecutivo di settore e di utilizzo di macchinari e di prodotti di detergenza.

Nella fattispecie:

un operatore addetto alla lavanderia in regime di dipendenza;

due addette al servizio di portineria, all'accoglienza dei visitatori, alla sorveglianza, degli ingressi/uscite, e alla ricezione e smistamento delle telefonate;

gli addetti al servizio di Manutenzione, si occupano della compilazione di registri di manutenzione di apparecchiature interne e di vigilanza dei servizi esternalizzati, di cui un addetto part/time in regime di dipendenza ed un addetto ai servizi generali in regime di ritenuta di ritenuta di acconto;

le addette ai servizi di gestione sala pranzo al piano terra, svolge attività relative alla gestione della mensa e delle apparecchiature a loro affidate (tavola calda ecc..)

9) **SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e Sorveglianza sanitaria**
Medico Competente:

Dipendono gerarchicamente e funzionalmente dalla Direzione.

Il servizio è affidato alla Società Tecnologie d'Impresa, nella persona dell'ing. Magni Marco, incaricato RSPP e dipendono gerarchicamente e funzionalmente dalla Direzione, collabora con il Responsabile Medico per stilare Protocolli di gestione sanitaria.

Controlla i protocolli riguardanti la sorveglianza della Legionella e della scabbia in modo particolare.

E'addetto alla programmazione annuale della informazione e formazione del personale e all'addestramento delle procedure per l'emergenza e l'evacuazione secondo le vigenti normative.

Si impegna con la Direzione Amministrativa alla compilazione annuale dell'OT24, ove esistenti i requisiti.

Il Servizio riguardante la sorveglianza Sanitaria è affidata al medico competente Dr. Maroni che si occupa di svolgere tutte le procedure necessarie a soddisfare quanto previsto dalle vigenti normative, ivi compresi i corsi di informazione e formazione del personale dipendente.

Il medico competente si occupa di aggiornare il DVR e di programmare formazione specifica agli operatori dipendenti dell'Istituto attraverso uno scambio continuo con il Referente Covid e la Direzione;

10) **SERVIZIO MENSA**

Dipendono gerarchicamente e funzionalmente dalla Direzione.

E' svolto dalla Società Gruppo Compass, si occupa interamente della gestione dei pasti dei reparti, dei menu' studiati per la tipologia delle ospiti ivi residenti e delle relative procedure di HACCP.

I responsabili dell'appalto scambiano periodicamente informazioni per la programmazione di servizi con la Direzione Generale, predisponendo lo

schema di menu' stagionale con la partecipazione della Dietista loro incaricata alla vigilanza periodica dei propri dipendenti.

Gli addetti ai servizi, sono tenuti a mantenere aggiornati tutti i registri a loro dovuti e a rispettare le normative e i regolamenti interni della RSA, e a salvaguardare le attrezzature di proprietà dell'Ente.

Sono tenuti a segnalare disagi nell'utilizzo delle apparecchiature e/o guasti affinché la Direzione e l'ufficio amministrativo possano provvedere alla chiamata del servizio di manutenzione.

11) SERVIZIO SOCIO / ASSISTENZIALE IN APPALTO

Dipendono gerarchicamente e funzionalmente dalla Direzione.

Il servizio è affidato in appalto alla Cooperativa Kursana Lungavita e copre le necessità socio assistenziali secondo il monte ore previsto dalle Vigenti Normative della regione Lombardia, e secondo le indicazioni delle necessità della RSA a superare gli standard previsti per meglio rispondere alle esigenze e al fabbisogno assistenziale delle ospiti, a copertura di una migliore qualità dei servizi, caratteristica peculiare della RSA.

Il servizio è organizzato con la copertura di personale ASA, OSS coordinatore interno e servizio di pulizia dei nuclei di degenza.

L'assistenza di base agli ospiti viene garantita da personale qualificato ASA e OSS in collaborazione con il personale infermieristico per quanto di propria competenza sia personale dipendente sia dipendente da cooperativa; gli operatori suppliscono alle carenze di autonomia degli ospiti stessi, soddisfacendone i bisogni e le funzioni essenziali.

I principali servizi erogati sono:

- igiene personale:
- cura dei piedi
- interventi di mobilitazione:
- nutrizione:
- governo dell'ambiente:
- eventuale supporto al servizio di animazione:
- rilevazione delle esigenze:

La vigilanza del Servizio è direttamente garantito dalla Presidente della Cooperativa, che si interfaccia con la Direzione e con il Responsabile Medico per l'organizzazione dei programmi di lavoro e delle procedure atte a migliorare il servizio offerto e al rispetto dei Protocolli della RSA; cura la formazione interna del personale secondo le normative vigenti anche in area di sicurezza e igiene sul lavoro.

E' fatto a loro obbligo di redigere eventuali documenti relativi a monte ore,

verifica presenze del personale dipendente, predisposizione e pianificazione dei turni diurni e notturni del personale in appalto, predisporre un rilevatore di presenze e il cartellino di riconoscimento dei propri operatori.

Controlla attraverso il coordinatore interno le attività svolte dagli operatori e provvede alla gestione dei conflitti interpersonali interni, si impegna al controllo del rispetto dei protocolli interni di lavoro, verifica l'adeguatezza dell'organizzazione del servizio interloquendo la Direzione Generale, e con l'equipe medica ove necessario.

Propone eventuali aggiornamenti delle procedure relative al proprio servizio e la modulistica necessaria, adotta strumenti operativi di organizzazione che possano soddisfare e migliorare il servizio a loro richiesto.

12) SERVIZIO DI PROTEZIONE GENERALE DEI DATI - DPO

Dipende gerarchicamente e funzionalmente dalla Direzione.

Incarico affidato alla società Eco/consult che ha incaricato un professionista con qualifica di avvocato supportato da un coordinatore documentale in sede.

Nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 | GDPR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 il 4 maggio La convenzione è annuale, sono previsti due accessi annuali e al bisogno ove necessario.

Il DPO, figura storicamente già presente in alcune legislazioni europee, è un professionista che deve avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi.

La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all'interno di un'azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

Sarà compito del DPO con la collaborazione dell'ufficio amministrativo organizzare la formazione annuale per gli operatori dipendenti e liberi professionisti e con il Medico Responsabile per tutta l'area sanitaria.

Si rimanda altresì lo stesso obbligo alla Kursana per la formazione degli operatori loro dipendenti.

13) SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Dipende gerarchicamente e funzionalmente dalla Direzione.

In convenzione con AVULS e AVO

Nella fattispecie: sei operatori in turno settimanale che registrano la presenza in foglio dedicato e depositato in portineria.

Partecipano ad attività ludiche con l'animatrice / psicologa; non intervengono in nessuna attività autonoma e diretta dell'ospite; reintegrati i servizi sospesi in

periodo Emergenza Covid 19 ed in ogni altra Emergenza Sanitaria.

Continuando l'analisi dell'organizzazione interna della struttura, è bene altresì evidenziare che all'interno della RSA esistono tre tipologie di Risorse Umane:

- a) Personale dipendente;
- b) Personale in appalto, viene gestito dalla Direzione Generale;
- c) Personale in libera professione, viene incaricato dalla Direzione Generale, al fine di adempiere a ruoli ben specifici concordati con gli stessi. Sono vincolati dal rispetto del Codice Etico e del MOI e di tutti i protocolli di lavoro a disposizione nei reparti;
- d) Personale volontario, il quale è coinvolto nelle attività della RSA a titolo di supporto dei servizi di animazione e di integrazione relazionale, anche i volontari devono conoscere il codice etico della RSA. Al fine di garantire una procedura di inserimento dei volontari si è implementato un protocollo che descrive la gestione del servizio.
- e) Tirocinanti, sono presenti per brevi periodi dell'anno, durante la formazione richiesta dalle scuole per il tirocinio in loco, la supervisione è affidata alla psicologa per la parte riguardante le discipline umanistiche, e alla OSS referente della Cooperativa con la supervisione dell'addetta all'amministrazione della RSA per le figure di ASA e riqualifica OSS.

I tirocini sono vincolati da accordi tra le parti interessate e le rispettive scuole hanno l'obbligo di copertura assicurativa, modulistica e vigilanza dei propri allievi.

La valutazione delle risorse umane necessarie è stata effettuata sulla base della rispondenza agli standard previsti dalla Regione Lombardia per l'accreditamento della RSA per quanto riguarda il personale socioassistenziale e sanitario oltre ad una valutazione interna per quanto riguarda le altre figure professionali concernenti l'ufficio amministrativo, l'operatore tecnico i servizi generali come il servizio guardaroba lavanderia e la piccola manutenzione.

L'ente ha poi effettuato la scelta gestionale di appaltare alcuni servizi sia nell'ambito assistenziale sia in quello dei servizi generali al fine di ottimizzare costi e benefici.

La RSA gestisce la turnistica del proprio personale attraverso l'elaborazione di turni di lavoro per le figure professionali di appartenenza.

Gli Enti appaltanti organizzano la turnistica secondo le loro figure professionali e secondo i bisogni richiesti dalla RSA rispondenti al monte ore richiesto.

Obiettivo dell'organizzazione è pianificare esattamente le interazioni tra i gruppi di lavoro al fine di motivare ognuno per il raggiungimento degli obiettivi comuni e rendere vivo il senso di appartenenza.

I criteri e le modalità di selezione e assunzione del personale sono disciplinati da un'apposita procedura allegata al presente modello.

Procedure e sistemi di controllo esistenti

Il Modello organizzativo integra le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e già operanti presso l'ente ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e come controllo sui processi sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle linee guida, sono da considerare parte integrante del Modello organizzativo le seguenti procedure esistenti:

- ✓ il codice etico;
- ✓ l'organigramma aziendale e il mansionario;
- ✓ il Documento gestionale organizzativo R.S.A.
- ✓ le deleghe di poteri e le procure;
- ✓ il sistema di formazione del personale;
- ✓ il sistema disciplinare;
- ✓ il documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro;
- ✓ il documento programmatico per la sicurezza dei dati.

Copia dei documenti citati e/o dettagliate informazioni su ciascuno degli argomenti citati dovranno essere inviate tramite PEC all'Organismo di Vigilanza e sono distribuite, conservate ed aggiornate insieme con il Modello organizzativo.

Whistleblowing

La RSA OASI DOMENICANA, in ottemperanza a quanto introdotto dalla l. 179/2017 e, da ultimo, dal d.lgs. 24/2023, in tema di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, istituisce il seguente canale al fine di consentire a ciascun lavoratore la possibilità di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01:

<https://wbportal.cloud/oasidomenicana/>

Il canale garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

E' fatto esplicito divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

Il sistema sanzionatorio previsto dal presente Modello Organizzativo è applicato anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Sistema Disciplinare

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne. L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'ente in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo applicati dall'ente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di Attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello o commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da

tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

PARTE SECONDA

LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELLA CASA

Struttura della parte speciale

Precisazioni introduttive.

La valutazione dei reati nel Modello Organizzativo aziendale viene effettuata con pieno riferimento alle valutazioni portate dalle linee UNEBA, attesa anche la piena conformità della tipologia di attività considerate dalle linee UNEBA con l'attività della Casa (in ogni caso si tratta di attività socio-sanitarie o socio-assistenziali rese da Enti privati operanti senza scopo di lucro ed in prevalente regime di accreditamento con la P.A.).

Il modello UNEBA, nel considerare i reati previsti dagli artt. 24 e seguenti del d.lgs. 231/2001, effettua delle prime valutazioni in ordine alla possibilità (esistente e normale, di raro accadimento, di impossibile accadimento) di una loro effettiva riscontrabilità nell'ambito della specifica categoria di Enti (di Enti, cioè, operanti nel campo delle sopra citate attività e senza scopo di lucro).

In rapporto a tale giudizio preliminare, viene, poi, effettuato un diverso approfondimento dei reati, con riflessi precisi e puntuali su quelli ritenuti di possibile accadimento, con la semplice esposizione delle regole penali per i reati di raro accadimento e con l'omissione di ogni attenzione per i reati di cui non viene stimata possibile (o scarsamente possibile) la commissione.

Tale metodologia viene anche rispettata in questa sede.

Obiettivi e funzioni della parte speciale

La parte speciale del Modello si propone i seguenti obiettivi:

- ❖ esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ❖ stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito della RSA, individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- ❖ stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati;

- ❖ fornire all'Organismo di vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

Nella parte generale si sono già indicati (in specie al punto 4.5.), in tema di procedimenti e di comportamenti, alcune linee e regole di condotta generale, valedoli, cioè, almeno normalmente, per ogni tipo di procedimento ed in ogni area.

Tali regole si devono, pertanto, considerare riferite ad ogni ipotesi di condotta contemplata nella presente parte. In relazione, poi, alle peculiarità dei singoli reati, si indicheranno le misure da osservarsi nello specifico per le singole fattispecie.

Completano il quadro delle norme da applicare le disposizioni contenute nella parte terza del presente documento, vale a dire nel Codice Etico Comportamentale.

Il sistema di deleghe e di procure.

In via generale, il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità, tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo della efficienza della gestione aziendale.

Per "delega" si intende l'atto di attribuire compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri dell'Azienda.

Per "procura" si considera l'atto giuridico unilaterale attraverso il quale l'Istituto conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare deve osservare i seguenti criteri:

1. tutti coloro (dirigenti, collaboratori a vario titolo, Organi sociali) che intrattengono rapporti coi terzi per conto della RSA devono essere dotati di adeguata delega formale;
2. la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'organico dell'Ente;
3. la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e presentare rendiconto;
4. la delega deve comportare l'attribuzione dei poteri di spesa adeguati, ove previsto

Le procure sono attribuite nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione;
2. esse sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti.

SEZIONE PRIMA

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25

La Pubblica Amministrazione e sue figure.

Gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione.

Né il Decreto e neppure il Codice forniscono la definizione di P.A. Tuttavia, v'è convergenza nel ritenere che la P.A. sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella P.A., assumono particolare rilevanza (in specie ai fini dei reati considerati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001), le figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio.

Infatti, a norma dell'art. 357, comma 1 c.p., "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un *numerus clausus*, il comma 2 della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa. A tal fine, precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", con ciò dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo (di c.d. *“delimitazione esterna”*) è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico ed atti autoritativi che disciplinino l'attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. *“delimitazione interna”*) si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell'ambito dell'area pubblicistica, tra la pubblica funzione ed il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell'incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali.

Per un'esatta comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- ❖ il medico specialista convenzionato con l'ATS (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia e morte);
- ❖ il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- ❖ il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente all'ats);
- ❖ il medico che compie l'accertamento di morte;
- ❖ il direttore amministrativo dell'ATS;
- ❖ i componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- ❖ il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della Legge 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- ❖ il medico di guardia;
- ❖ l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati invece considerati incaricati di un pubblico servizio:

- ❖ l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- ❖ il tecnico di radiologia;
- ❖ l'ausiliario sociosanitario specializzato;
- ❖ il dipendente dall'ATS addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- ❖ l'addetto alla riscossione dei ticket;
- ❖ il gestore di una tesoreria dell'ATS;
- ❖ l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- ❖ il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

I reati previsti dall'art. 24.

L'art. 24 del Decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero delle Comunità europee.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell'Ente comporta l'irrogazione al medesimo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità. In tal caso all'Ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati - e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 - è prevista, nei confronti dell'Ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive, consistenti nel divieto di contrattare con la P.A. (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive irrogate all'Ente sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, la responsabilità dell'Ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I reati del Codice Penale riconducibili all'art. 24 del D.Lgsvo 231/2001 sono:

- Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 640 - Truffa aggravata

- Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 ter - Frode informatica
- Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture

Si segnala che gli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p. sono stati parzialmente modificati nel loro contenuto dal d.l. 4/2022, convertito in l. 25/2022, che ha ridefinito il concetto di "erogazioni pubbliche" stabilendo che le stesse possano altresì includere "contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate".

I reati previsti dall'art. 25.

L'art. 25 del Decreto contiene un secondo elenco di reati, considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

In particolare:

1. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321) e istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio (art. 322, comma 1 e 3) è prevista l'applicazione all'Ente della sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote (con esclusione, dunque, delle sanzioni interdittive); ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis;
2. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1 e art. 321), istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, comma 2 e 4), è prevista l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis. Inoltre - e sempre che ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 del Decreto - si prevede l'applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle sanzioni interdittive consistenti nella interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o

concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. In relazione alla commissione dei delitti di concussione (art. 317), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato ai sensi dell'art. 319-bis quando dal fatto l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari aggravata (artt. 319-ter, comma 2 e 321), è prevista l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote. Ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis: anche in queste ipotesi si prevede l'applicazione di sanzioni interdittive (cfr. *supra*, sub 2).
4. Con l'art.1 comma 77 della Legge n. 190/2012, nella rubrica dopo la parola "concussione" sono inserite le parole "induzione indebita a dare o promettere utilità"; il testo dell'articolo inoltre prevede che al reato di corruzione sia parificato anche il comportamento preliminare di richiesta o promessa di utilità per lo svolgimento di attività proprie del Pubblico Ufficiale.
5. Sempre per effetto dell'art. 1 comma 77 della Legge n. 190/2012, è introdotto, fra i reati-presupposto, anche lo specifico reato di "indebita induzione a dare o promettere utilità".
6. La lettera b) del comma 77 dell'art.1 della Legge n. 190/2012 introduce ancora fra i reati -presupposto il reato di corruzione fra privati, circoscritto, peraltro, all'ipotesi in cui gli amministratori o i Dirigenti degli Enti privati preposti alla redazione dei documenti contabili societari compiono, per conseguire utilità, atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

Va ricordata la previsione contenuta nell'art. 26 del Decreto, per il quale la commissione nella forma tentata di uno dei delitti sopra indicati comporta la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive da irrogarsi nei confronti dell'Ente. Inoltre, la sua responsabilità è esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le fattispecie considerate dall'art. 25, riconducibili – pur nella varietà delle ipotesi – al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati cosiddetti “propri”, che richiedono cioè la titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Appare, quindi, necessario richiamare preliminarmente la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche, dettata – “agli effetti della legge penale” – dagli artt. 357 e 358 c.p.. Al riguardo si richiamano le considerazioni esposte al precedente punto.

Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni” (*Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181*).

Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Art. 317 c.p. - Concussione.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (cfr., *supra*).

La condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione: quella per costrizione e quella per induzione. La prima (detta anche "esplicita") implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettazione di un male ingiusto nei confronti della vittima, che tuttavia resta libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato. La seconda (detta anche "implicita") consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute.

Entrambe le condotte devono, tuttavia, essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri.

Per abuso della qualità si intende la strumentalizzazione della qualifica soggettiva da parte dell'agente, senza che vi sia alcun esercizio di poteri. L'abuso dei poteri consiste, invece, nell'esercizio del potere per uno scopo diverso da quello in vista del quale gli è stato conferito, cioè in un distorto esercizio delle attribuzioni dell'ufficio.

È altresì necessario che, a seguito della costrizione o dell'induzione, il soggetto concusso si determini a dare o promettere indebitamente, all'agente o ad un terzo, denaro o altra utilità: ciò costituisce l'evento del reato. La promessa o la datazione devono essere indebite, cioè non dovute al pubblico funzionario - in base alla legge o per consuetudine - in relazione al suo ufficio.

Oggetto della datazione o della promessa, oltre al denaro, può essere anche un'altra utilità, intesa come qualsiasi prestazione (di dare o di fare) che possa rappresentare un vantaggio (materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale) per la persona.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che richiede la rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del "fatto" di reato.

Va sottolineato che, ai fini della consumazione, è sufficiente la promessa: la successiva datazione costituisce, dunque, un *post factum* non autonomamente punibile.

Art. 317-bis - Pene accessorie

“La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea”.

Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio.

“Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno”.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato”.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore.

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività del soggetto qualificato.

All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste.

In primo luogo si distingue tra *corruzione passiva*, che riguarda il fatto dell'*intraneus* (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e *corruzione attiva*, che riguarda il fatto dell'*extraneus* (soggetto privato) il quale dà il denaro o l'utilità ovvero li promette.

A seconda, poi, che il mercimonio abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero un atto non conforme ai doveri d'ufficio, si parla, rispettivamente, di *corruzione propria* (art. 319) e di *corruzione impropria* (art.318).

La corruzione, inoltre, viene distinta in rapporto al momento del *pactum sceleris*. Se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha la *corruzione antecedente*; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto, si ha la *corruzione susseguente*.

La corruzione costituisce il cosiddetto "reato proprio a concorso necessario", che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320).

In virtù dell'art. 321, la responsabilità è estesa al soggetto privato, tranne che nell'ipotesi di c.d. *corruzione impropria susseguente* (art. 318, comma 2).

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità. Specularmente, per il soggetto privato, consiste nel dare o promettere il denaro o altra utilità.

Va sottolineato che, per la *corruzione impropria*, l'art. 318, qualificando il denaro e l'utilità come "retribuzione" (non dovuta), richiede espressamente che tra le due prestazioni sussista un rapporto di proporzione. Pertanto il reato non può configurarsi nei casi di piccoli donativi o di omaggi di modesto valore. In via interpretativa, si ritiene che ciò valga anche rispetto alla corruzione propria (art. 319).

Oggetto dell'accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nella *corruzione propria* (art. 319), la condotta deve essere compiuta "per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio". L'atto contrario ai

doveri d'ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell'emanazione dell'atto, delle regole che ineriscono all'uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell'atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella *corruzione impropria* (art. 318) il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell'ufficio, ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. L'atto dell'ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia *antecedente* o *sussequente*: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e volizione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fine di compiere, omettere o ritardare l'atto.

2.3.6. Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti.

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che sussequente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo.

In base al doppio rinvio operato dall'art. 320 e dall'art. 319-bis all'art. 319, si ritiene che essa sia applicabile anche all'incaricato di un pubblico servizio.

2.3.7. Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari.

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva

l'ingiusta condanna superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 (corruzione impropria) e 319 (corruzione propria). In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l'art. 320 non richiama anche l'art. 319-ter).

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale. È sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Va evidenziato come proprio da tale previsione si argomenta per affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente. Pertanto qualora la promessa o la datazione avvengano successivamente al compimento dell'atto, il fatto rientrerebbe all'interno dell'art. 319.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

2.3.8. Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Questa disposizione configura come fattispecie delittuose autonome quattro figure che costituiscono, nella sostanza, ipotesi di tentativo di corruzione

antecedente. Pertanto, da tale configurazione deriva l'inapplicabilità dell'art. 26 del Decreto.

Il primo ed il secondo comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione *passiva*, rispettivamente *impropria* e *propria*, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Relativamente all'offerta ed alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.

Il terzo e quarto comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione *attiva*, *impropria* e *propria*, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione *impropria*) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione *propria*).

Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico. Questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto; per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Questa disposizione rende applicabili alcune delle fattispecie dei delitti contro la Pubblica Amministrazione - tra cui la concussione, la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari e l'istigazione alla corruzione - ai membri degli organi delle Comunità europee, ai funzionari o agenti delle Comunità europee e ai soggetti ad essi assimilati, a coloro che nell'ambito di Stati appartenenti all'Unione europea svolgano funzioni o attività corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La Casa, in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo cogli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Sono state analizzate e vengono, in appresso, indicate le aree operative ed i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale, di ricerca, di formazione e di istruzione.

Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali della Casa, comporta rapporti costanti e correnti con la P.A. (Ministeri, Regioni, Enti Locali, Università, ASL).

Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire alla Casa di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.

Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici.

Il rischio teorico è collegato alla possibilità che, nei rapporti fra gli Enti pubblici finanziatori e la Casa, si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere accordati.

Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale.

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti tesi al rischio di accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività aziendali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

Incarichi e consulenze.

Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, con l'ultimo scopo di alterarne potenzialmente il grado di imparzialità e di obiettività.

Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla Pubblica Amministrazione.

Il rischio teorico è riferibile ai reati di truffa o di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di inveritiere attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non

pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.

Gestione delle ingiunzioni.

Il rischio è connesso all'uso di accorgimenti - in caso di ingiunzioni amministrative o fiscali o previdenziali - finalizzati all'alterazione dell'esito delle ingiunzioni, con vantaggi indebiti per la Casa.

Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali.

Il rischio è collegato all'inadempimento (o all'adempimento menzognero) degli obblighi dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.

Comportamenti da osservarsi (generali e particolari).

Nei rapporti con la P.A. dovranno, innanzitutto, essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico Comportamentale (parte III), tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare le fattispecie di reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Le regole ed i divieti indicati nella parte generale del presente Modello, sono integrati dalle seguenti misure o procedure particolari:

1. il sistema di ripartizione dei poteri (e, in specie, le procure e le deleghe) deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato; analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell'incarico;
2. ogni criticità ed eventuali conflitti di interesse vanno segnalati all'Organo di Vigilanza;
3. l'accesso alla rete informatica aziendale - finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi - deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate, in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze, nonché ai preposti ed ai Membri dell'Organo di Vigilanza;
4. è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le password di altro operatore;

5. la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine;
6. i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico della Casa e, in genere, delle misure assunte dalla Casa al fine di osservare il D.Lgs. 231/2001; a tale effetto l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti aziendali relativi al D.Lgs. 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo il Modello aziendale;
7. nei contratti di *service* vanno definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione fra i contraenti; vanno definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio; vanno introdotte clausole per garantire il rispetto del D.Lgvo 231/ 2001 e per consentire all'Ente i contratti stimati opportuni;
8. alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto dell'Ente, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali va assicurata l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'Amministrazione; ove nelle ispezioni emergano contrasti, va data pronta informazione all'Organo di Vigilanza, con apposito atto scritto;
9. ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzioni o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere; copia dell'atto va acquisita e conservata negli Archivi dell'Ente;

SEZIONE SECONDA

I reati di falsità in moneta, carte di credito pubblico e valori di bollo di cui all'art. 25 bis

Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio

L'art. 25 bis - introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") - prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di credito pubblico e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fede pubblica").

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

Precisamente le fattispecie di reato sono riferibili ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete.
- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
- Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
- Art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Aree esposte al rischio e misure preventive

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito della Casa, in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta. Le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erranei nella verifica delle monete e del circolante.

Misure preventive sono quelle indicate nella Sezione Prima della Parte Seconda, con specifiche integrazioni nel Modello Organizzativo (sotto il profilo, in specie, della delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate, nonché ad imporre cautele nello svolgimento delle operazioni stesse).

Aggiuntivamente può stabilirsi:

- a) che è fatto divieto di ricevere od effettuare pagamenti per importo superiore ad Euro 500,00;
- b) che le operazioni in contanti vanno effettuate solo da dipendenti specificatamente autorizzati;
- c) che, in caso di introito di monete falsificate, vanno effettuate le denunce del caso.

SEZIONE TERZA

I reati contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25 bis 1

Le fattispecie criminose

L'art. 17, comma 7, lett. B), della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto i delitti contro l'industria e il commercio quali fattispecie di reato rilevanti ai fini del modello organizzativo dell'Ente.

I reati interessati sono i seguenti:

- Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.
- Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
- Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.
- Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.
- Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
- Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
- Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.
- Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Aree esposte al rischio

Nell'ambito delle attività svolte dalla Casa non sono prefigurabili rischi di accadimento dei delitti citati.

SEZIONE QUARTA

I reati societari di cui all'art. 25-ter

Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell'ambito della Casa.

Le Linee Guida ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari) al riguardo hanno precisato: "si omette ogni considerazione sulla presente sezione dedicata ai reati societari in quanto inerente a fattispecie incriminatrici del tutto estranee alla struttura, natura e configurazione degli Enti associati".

Ciò nonostante, per soli fini preventivi e di completezza, si riportano di seguito i reati societari interessati dal D.lgs. 231/2001;

false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

false comunicazioni sociali in danno dei socio dei creditori (art.2622 c.c.);

falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art.2624 c.c.);
impedito controllo (art. 2625 c.c.);
indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.);
illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art.2638 c.c.).

Aree esposte a rischio e comportamenti da osservarsi

Considerate le aree operative della Casa, si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti:

1. Legale Rappresentanza;
2. Direzione ;
3. Settore Finanze;
4. Settore Contabilità.

I comportamenti da osservarsi comprendono, in primo luogo, l'obbligo di scrupolosa ottemperanza alle regole del provvedimento indicate nella parte generale del presente documento.

Inoltre - e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica della Casa - è fatto preciso obbligo alla Direzione e ai dipendenti e collaboratori.

- a) di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del Bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria della Casa;
- b) di effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- c) di fornire agli Organi di vigilanza, esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- d) di evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possano risultare ostativi allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari

da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.

La Casa è altresì tenuta a promuovere e svolgere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza e di migliorare le modalità di assolvimento degli adempimenti dovuti.

SEZIONE QUINTA

I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25-*quater*

Le fattispecie criminose

- Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 270 ter - Assistenza agli associati
- Art. 270 *quater* - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 *quinquies* - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 *sexies* - Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Aree esposte al rischio e misure preventive

L'analisi delle attività svolte dalla Casa induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall'art. 25-*quater*.

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale e nel Codice Etico Comportamentale possono considerarsi utili a prevenire le marginali ipotesi di rischio.

SEZIONE SESTA

I reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 25-*quater*.1

Le fattispecie criminose

Contestualmente con la previsione introdotta nel Codice penale con l'art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in vigore dal 2 febbraio

2006 - la legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", ha inserito l'art. 25-quater I nell'ambito del D.lgs 231/2001.

Le sanzioni pecuniarie sono previste nella misura da 300 a 700 quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è inoltre revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. 231/2001.

Aree esposte al rischio

La natura e le finalità della Casa escludono il pericolo di accadimento del reato in questione.

SEZIONE SETTIMA

I reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies

Le fattispecie criminose

L'art. 5 della legge 228/2003, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25 quinquies, aggiuntivo al D. Lgs. 231/2001, e modificato con L.199/2016, prevedente sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600, 602 e 603 bis, del Codice penale, aventi il seguente tenore:

- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
- Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile.
- Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile.
- Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico.
- Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
- Art. 600-sexies c.p. - Circostanze aggravanti ed attenuanti.
- Art. 600-septies c.p. - Confisca e pene accessorie.
- Art. 601 c.p. - Tratta di persone.
- Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi.
- L'art. 5 della legge 228/2003, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25 quinquies, aggiuntivo al D. Lgs. 231/2001, e modificato con L.199/2016, prevedente sanzioni

amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600, 602 e 603 bis, del Codice penale, aventi il seguente tenore:

Aree esposte al rischio e misure preventive.

La tipologia dei reati sopra indicati ha scarse possibilità di accadimento nell'ambito delle attività della Casa anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 600 quater (introdotto anche il mero accesso come condotta penalmente rilevante) e 609 undecies c.p. (modifiche sul piano sanzionatorio) da parte della L.238/2021.

Non è tuttavia escludibile che taluno cerchi di favorire il ricovero di certe persone per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza.

Non è neppure escludibile che qualcuno – specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet – tenda a cogliere le immagini di soggetti che si trovino in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

Pur non trattandosi – nei casi limite anzidetti – di fatti volti ad apportare benefici alla Casa (ma solo irregolari utilità a singoli soggetti), il Codice Etico Comportamentale reca la prescrizione di condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento dei reati previsti dagli articoli da 600 a 602 c.p.

Riguardo invece al nuovo articolo 603 bis c.p. rubricato “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, si rileva che l'introduzione del reato ivi previsto tra i reati presupposto della Legge 231/2001, comporta la necessità di adeguare i propri protocolli riguardante l'impiego del personale, anche attraverso affidamento a soggetti esterni, ponendo attenzione al fatto che siano rispettati determinati accorgimenti per non incorrere in violazione della detta normativa. Ciò perché il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di *“un'attività organizzata di intermediazione”*, andando a colpire non solo chi *“recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...”*, ma altresì chiunque *“utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”*.

A ciò deve aggiungersi che integra il reato *de quo*, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Anche gli “indici di sfruttamento” enunciati dall'art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo *“reiterate”*.

Di particolare rilievo è anche l'indice di sfruttamento relativo alla *"sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro"* che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

Il *"grave pericolo"* infatti rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3).

Inoltre evidenziamo che nel contesto di tale indice non rileva neppure la reiterazione della condotta.

L'intervento legislativo mira al contrasto del reato in esame anche attraverso altri strumenti, quali:

- l'introduzione, con l'art. 603-bis.1 c.p., di un'attenuante in caso di comportamenti collaborativi;
- una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, con l'introduzione dell'art. 603-bis.2 c.p.;
- la previsione di un *"controllo giudiziario dell'azienda"*, con nomina di un *"amministratore giudiziario"* destinato ad affiancare l'imprenditore;
- la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza, con modifica dell'art. 380, co. 2 c.p.p.;
- l'estensione al reato in esame della particolare confisca di cui all'art. 12-sexies D.L. 306/1992.

Venendo a quanto qui maggiormente interessa, l'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all'art. 603-bis c.p. in seno all'art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01, prevedendo per l'ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di *"Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"* (art. 600 c.p.), *"Tratta di persone"* (art. 601 c.p.) e *"Acquisto e alienazione di schiavi"* (art. 602 c.p.):

- sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno;
- interdizione definitiva dall'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

Appare dunque evidente la pericolosità insita nella previsione di tali sanzioni estreme, collegate ad un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata di intermediazione, non più legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi e connotato da *"uno sfruttamento"* i cui indici si rinvergono nella semplice reiterazione di condotte di retribuzione difforme, violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

Il tutto con l'unico connotato caratteristico dell'esistenza di uno *"stato di bisogno"* del lavoratore di cui il reo approfitti.

Rileviamo come, a contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si debba tuttavia considerare la natura dolosa del reato in esame con la conseguenza che le condotte costituenti "*indice di sfruttamento*" rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre "*i lavoratori a condizioni di sfruttamento*" con consapevolezza e volontà di approfittare "*del loro stato di bisogno*".

Quanto detto va considerato ai fini del presente modello, pertanto si ritiene opportuno l'introduzione di protocolli di prevenzione che attraverso l'impostazione dell'analisi facciano emergere comportamenti a rischio.

Sicuramente assumerà rilievo in tale ambito la gestione del personale, in seno alla quale dovrà essere posta attenzione, ad esempio, ad aspetti inerenti la definizione e gestione della retribuzione e l'organizzazione dei turni di lavoro che possono avere impatto sugli aspetti disciplinati al comma 3 punto 2).

L'organizzazione della sicurezza e la gestione ed attuazione dei relativi adempimenti assumono ora ulteriore rilievo, quali possibili fonti di Responsabilità 231, indipendentemente e non più solo in connessione al verificarsi di infortuni. Quindi meriteranno una rivalutazione ed un riesame anche tali aspetti e la politica d'impresa sulla sicurezza.

SEZIONE OTTAVA

I reati di abuso di mercato di cui all'art. 25-sexies

Le fattispecie criminose

Si tratta - ex L. 62/2005 - delle forme di reato previste dal T.U.F. 24/2/1998 n. 58 (parte V, titolo I bis, capo II) e, segnatamente:

- Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 - Manipolazione del mercato
- Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 187-ter - Manipolazioni del mercato

Si tratta di reati riconducibili alla market abuse (abusi di mercato) volti ad alterare il mercato per effetto dell'uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico.

Aree esposte al rischio

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività della Casa, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del

rischio di commissione dei reati in esame. Pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

SEZIONE NONA

I reati previsti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro di cui all'art. 25-septies

Le fattispecie

L'art.9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.Lgvo 231/2001; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008.

A loro volta le norme richiamate si riferiscono:

- **Art. 589 c.p. - Omicidio colposo**
- **Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti**
- **Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose**

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art.30 del D.Lgvo 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Si tratta di una disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica; presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari.

In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo prescinde dal normale requisito di un reato commesso per arrecare un vantaggio all'Ente, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità pure in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per l'Ente.

In terzo luogo - nel testo attuale dell'art.25 septies e superando alcune incertezze originate dall'iniziale dizione dell'articolo - appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dal fatto che - mentre in ogni altro caso la legge lascia ai singoli Enti di elaborare a propria discrezione il modello organizzativo, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati - nella specie, l'art.30 del T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente.

Aree esposte al rischio

L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività della Casa e, in specie, le aree per le quali la Casa ha già dato attuazione alle previsioni dei D.Lgs. 626/1994 e 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Sulla base anche del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- ❖ rischi da esposizione ad agenti chimici (CHI);
- ❖ rischi da stress correlato (RSC);
- ❖ rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
- ❖ rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC)
- ❖ rischi da utilizzo di videoterminali (VDT);
- ❖ rischio da incendio (INC).

Il DVR è richiamato a confronto anche:

- a) per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- b) per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- c) per i protocolli elaborati dall'Azienda per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

Regole di comportamento.

La Casa, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque posizione (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste dal presente documento e da ogni altro atto aziendale, nonché dal Codice Etico Comportamentale.

In particolare tutti sono tenuti:

- a) ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre la Casa ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- b) a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- c) a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- d) a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- e) ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, possa essere attribuita ai singoli operatori.

Ai sensi del V comma del Part. 30 del D.Lgvo 9/4/2008 n. 81 l'Ente assume, quale primo modello di organizzazione aziendale, le linee guida 28/9/2001 approntate da UNI-INAIL per la fissazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Le suddette linee si intendono vincolanti ed operative, salvo quelle parti che, con espresso provvedimento dell'Ente, risultassero formalmente modificate e sostituite da specifico Disciplinare Aziendale.

SEZIONE DECIMA

I reati di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio di cui all'art. 25-*octies*

Le fattispecie criminose

L'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001, come modificato dal D.Lgvo. 16 novembre 2007, dispone che anche i reati derivanti da attività di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio abbiano una rilevanza ai fini del modello organizzativo ex D.Lgsvo 231/2001.

Le misure penali interessate così stabiliscono:

- Art. 648 c.p. - Ricettazione
- Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio
- Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art 648 ter 1 c.p. - Autoriciclaggio

Aree esposte al rischio

Le tipologie di reato previste dall'art. 25-*octies* hanno possibilità di accadimento anche nelle strutture socio-assistenziali, particolarmente in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all'emissione di fatture e note di credito e all'utilizzo di denaro.

Conseguentemente dovranno osservarsi le seguenti regole di comportamento:

- si dovrà porre particolare attenzione alle disposizioni di cui al D. Lvo 231/01 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare si dovranno osservare i principi dettati da detta legislatura in tema di ricettazione, e di riciclaggio;
- dovrà essere curata la conoscenza della clientela e dei soggetti con cui si stabiliscono rapporti con contenuti finanziari; la tracciabilità delle operazioni e la funzione del personale segnatamente a quello preposto a rapporti finanziari;
- dovrà essere posta attenzione per minor ricorso e limitazione all'utilizzo di denaro contante utilizzando privilegiatamente Bonifici bancari o soluzioni similari sia per entrate che per effettuazione di spese
- nell'uso del denaro e dei titoli al portatore dovrà farsi particolare attenzione alle disposizioni contenute nell'art. 49 del D.Lgvo 231/2007, che di seguito si riporta, la cui violazione è punita con le sanzioni indicate nel successivo art. 58 (59). Dovrà pertanto essere privilegiato - rispetto

all'uso del contante - il ricorso a strumenti di pagamento tracciabili quali bonifici bancari o simili.

Come evidenziato nella parte generale, l'art. 25 octies del D.lgs. 231/2001 è stato modificato dal D.lgs. 195/2021 il quale, attuando la direttiva europea 2018/1673 "sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale", ha ampliato le condotte penalmente rilevanti aggiungendo, all'interno del reato di ricettazione altresì l'impiego o utilizzo di denaro o cose provenienti da contravvenzioni e, per il riciclaggio e autoriciclaggio, ha incluso la perseguibilità anche per i delitti colposi.

SEZIONE UNDICESIMA

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 25 octies 1

Le fattispecie

Il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/ 713 relativa alla "lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti", ha introdotto l'art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01 rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

L'art. 25 octies 1 del D.Lgs. 231/2001 ha implementato l'elenco dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente inserendo le seguenti fattispecie:

- Art 493 ter c.p come modificato dal D.Lgs. 184/2021 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - ai sensi del quale *"Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti."(..) "Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi."*
- Art. 493 quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - ai sensi del quale *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento*

diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo..”

- *Art. 640 ter c.p - Frode informatica – ai sensi del quale “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.”*

La definizione di “strumenti di pagamento diversi dai contanti” si rinviene nell’art. 1 del D.lgs. 184/2021 il quale dispone nei seguenti termini “un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”. Per i reati sopra richiamati sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie: da 300 a 800 quote per il delitto di “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”; fino a 500 quote per i delitti di “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti” e “Frode informatica”, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

È altresì previsto: “Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote”;
- se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”.

Nei casi di condanna per uno dei reati sopra descritti, si applicano, inoltre, all’Ente le sanzioni interdittive.

Aree esposte al rischio

Considerata l’attività svolta dall’ente, si ritiene non sussistano aree a rischio di realizzazione del suddetto reato.

SEZIONE DODICESIMA

I reati in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies

Le fattispecie criminose

L'art. 15 c. 7 lett. c) L. 23/7/2009 n. 99 ha introdotto le disposizioni inerenti i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

I reati interessati dall'art. 25 novies sono portati dalla Legge 633 del 1941 e sono i seguenti:

- Art.171, comma 1, lettera a-bis, e comma 3
- Art. 171 bis
- Art. 171-ter
- Art. 171-septies
- Art. 171-octies

Aree esposte al rischio

La commissione di delitti contro le regole a tutela del diritto d'autore non ha consistente possibilità di verificarsi nell'ambito delle strutture che svolgono attività assistenziali di carattere socio-sanitario o socio-assistenziale.

SEZIONE TREDICESIMA

Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria di cui all'art. 25-decies

La fattispecie

L'art. 4 della legge 3/8/2009 n.116 inserisce una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote alla commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Le misure penali richiamate dalla suddetta disposizione sono:

- Art. 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 378 - Favoreggiamento personale
- Art. 319-ter e 321 - Corruzione in atti giudiziari

Aree esposte a rischio

L'art. 377 bis del Codice Penale mira a prevenire il pericolo che le persone chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice in un processo penale possono essere destinatarie di indebite pressioni o sollecitazioni al fine di nascondere la verità al Giudice o di rappresentare i fatti in modo travisato.

Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento; è, infatti prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali.

Regole di comportamento

La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla generale astrazione da qualsiasi forma di intrattenimento o di sollecitazione nei confronti di persone che o sono state chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice penale o sono potenzialmente esposte all'eventualità della suddetta chiamata.

La Casa, per impedire gli eventi inibiti, prevede, nel Codice Etico Comportamentale, col sesto comma dell'art. 16, misure adeguate.

SEZIONE QUATTORDICESIMA

I reati ambientali di cui all'art. 25-undecies

Le fattispecie criminose

Con l'art. 2 comma 2 della Legge 7 luglio 2011 n.121 è stato disposto di inserire, nel D.Lgvo 231/2001, disposizioni inerenti i reati ambientali all'art. 25 undecies.

L'art. 25 undecies eleva a presupposto della responsabilità amministrativa una vasta gamma di reati contro i valori ambientali e segnatamente i reati previsti dalle seguenti norme del Codice Penale:

- Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
- Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
- Art. 137 D.Lgs. 152/2006.
- Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti.
- Art. 258 D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari.

- Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti.
- Art. 260 D.Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
- Art. 260-*bis* D.Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
- Art. 279 D.Lgs. 152/2006.
-

Per i reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n.150, limitatamente alle violazioni di cui agli:

- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3 bis
- Art. 6

Per i reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549:

- Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

Per i reati previsti dal D.Lgsvo 6 novembre 2007, n.202:

- Art. 8 - Inquinamento doloso
- Art. 9 - Inquinamento colposo

I nuovi reati ambientali introdotti nell'articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.b) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-*quinquies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-*bis* e 452-*quater* c.p.) è commesso **per colpa**, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva **il pericolo** di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

Delitti associativi aggravati (art.452-*octies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.d) D.Lgs.231/01)

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-*sexies* del codice penale; art.25-*undecies* c.1 lett.e) D.Lgs.231/01)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

Cenni agli altri reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015

Per quanto riguarda gli altri reati ambientali di nuova introduzione, ci si limita a citare alcune fattispecie, quali il reato di **impedimento del controllo** (art.452-*septies* c.p.), **che riguarda anche la materia della sicurezza e salute sul lavoro** e che punisce, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude **l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro**, ovvero ne compromette gli esiti".

E' prevista inoltre l'**aggravante ambientale** (art. 452-*novies* c.p.), che comporta la procedibilità d'ufficio e ricorre "quando un fatto già previsto come reato è

commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo [nuovo Titolo VI-bis del codice penale "dei delitti contro l'ambiente", n.d.r.], dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente".

Ulteriori fattispecie regolano inoltre il **ravvedimento operoso** (art. 452-*decies* c.p.), la **confisca** (art. 452-*undecies* c.p.), il **ripristino dello stato dei luoghi** (art. 452-*duodecies* c.p.) e puniscono l'**omessa bonifica** da parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica (art. 452-*terdecies* c.p.).

Aree esposte al rischio e misure preventive

I reati previsti dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 appartenenti alla categoria dei cosiddetti reati ambientali hanno quasi tutti normali possibilità di accadimento anche nell'ambito delle attività svolte dalla Casa.

Non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli artt. 727-*bis* c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette), 733-*bis* c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), quelli di cui alla Legge 7/2/1992, n.150, limitatamente agli artt. 1, comma 1 e 2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.), nonché quelli di cui al D.Lgs 202/2007, artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi).

Gli altri reati previsti all'art. 25-*undecies*, riferiti pressoché integralmente alla materia della produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, hanno invece normali possibilità di accadimento.

L'attività dell'Ente, infatti, rivolta prevalentemente al ricovero di soggetti in strutture di carattere socio-sanitario o socio-assistenziale, comporta la produzione di quantità considerevoli di rifiuti sia di carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, sia di carattere speciale attinenti all'attività di cura e somministrazione di farmaci, medicinali e presidi.

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale.

Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-*undecies* tutti i settori o uffici dell'Ente preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale, sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:

- a) non pericolosi;
- b) assimilati agli urbani;
- c) pericolosi non a rischio infettivo;
- d) pericolosi a rischio infettivo;
- e) che richiedono particolari sistemi di gestione.

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento, dalla produzione allo smaltimento.

La materia, pertanto, è disciplinata da apposite procedure conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, particolarmente in materia di:

- ❖ raccolta a livello di singola U.D.O. o reparto o unità organizzata, dei rifiuti prodotti, differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
- ❖ prescrizioni sull' idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto, con l' indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del contenitore;
- ❖ raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido), dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani;
- ❖ raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
- ❖ indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- ❖ indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- ❖ divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- ❖ movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- ❖ tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati;
- ❖ tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti e del sistema informatico di tracciabilità degli stessi (SISTRI). Il formulario deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto.

Le sopraindicate prescrizioni sono analiticamente previste in procedure di carattere unitario per l' intero Ente e la relativa vigilanza è affidata alla responsabilità della Direzione Sanitaria aziendale, nonché di tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento.

A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite a:

- ❖ classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- ❖ individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D.Lgs. 152/06);

- ❖ realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 D.Lgs. 152/06;
- ❖ requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
- ❖ requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- ❖ corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art.193);
- ❖ corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).

Particolare attenzione e cura, sotto il profilo dei requisiti formali e sostanziali di idoneità, viene riservata nella individuazione dei soggetti specializzati nel trasporto e smaltimento dei rifiuti; mediante:

- ❖ verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183);
- ❖ verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.

SEZIONE QUINDICESIMA

Reati a carico di datori di lavoro che occupano cittadini stranieri con permesso di soggiorno irregolare di cui all'art. 25 duodecies

Le fattispecie

L'art. 2 del D.Lgvo 16 luglio 2012, n.109, ha introdotto la nuova disposizione all'art. 25-duodecies sull'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma richiamata è costituita dall'art. 22 del D.Lgvo 25 luglio 1998, n. 286 di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Aree esposte al rischio

La norma eleva a presupposto di responsabilità amministrativa anche le violazioni relative alla assunzione quali dipendenti di cittadini stranieri assunti da datori di lavoro italiani (o impieganti più di 5 dipendenti) ove tali lavoratori non risultino in regola con le disposizioni relative al soggiorno in Italia. Il rischio è sussistente anche presso gli Enti assistenziali, atteso che è ormai generale e diffusa la prassi di assunzione di lavoratori stranieri; anzi, è possibile che il lavoratore straniero sia assunto per lavori di manovalanza (poco graditi al cittadino italiano) o per considerazione umanitaria a cui può essere indotto un Ente con finalità solidaristiche o caritative.

Le misure preventive

Le misure da osservare - richiamate altresì nella procedura allegata al presente modello e relativa all'area di assunzione del nuovo personale - sono costituite dalla acquisizione, prima dell'instaurazione del rapporto di impiego, del permesso di soggiorno; inoltre, in caso di permessi di soggiorno temporanei, il lavoratore dovrà produrre la documentazione attestante l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno.

E' opportuno che, nei contratti individuali, siano citati gli estremi del soggiorno e che - in caso di permesso temporaneo - sia espressamente sancito l'obbligo del lavoratore di documentare il tempestivo rinnovo del permesso sotto comminatoria di risoluzione del rapporto di lavoro.

SEZIONE SEDICESIMA

Reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25 terdecies

Le fattispecie

Con la Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017"* sono stati inseriti tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001, specificatamente all'art. 25 terdecies, i delitti di razzismo e xenofobia. Tali fattispecie puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Aree esposte al rischio:

Dato il tenore del reato sopra descritto e considerata l'attività socio sanitaria svolta dall'ente, si ritiene che lo stesso abbia scarse probabilità di accadimento dell'ente.

Ciò nonostante, in via prudenziale, si individua come unica area di rischio l'attività di selezione e assunzione del personale alla quale è dedicata un'apposita procedura allegata al presente modello.

All'interno di tale area, il reato sopra richiamato potrebbe essere integrato mediante i seguenti comportamenti:

- violazione delle regole procedurali da seguire nell'iter di selezione al fine di:
 - favorire/sfavorire l'assunzione di un determinato candidato;
 - sfavorire l'assunzione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 - favorire l'assunzione di soggetti minori di età o privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto;
- non corretta selezione di collaboratori/consulenti in violazione delle regole procedurali interne al fine di:
 - favorire/sfavorire la selezione di un determinato candidato
 - sfavorire la selezione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
- non corretta adozione di policy generali o gestione della comunicazione esterna/interna, anche tramite il sito istituzionale utilizzando contenuti di propaganda, istigazione e incitamento da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di razzismo e xenofobia e al fine di ottenere un maggiore consenso o un vantaggio per la Società.

Regole di comportamento:

Al fine di prevenire i reati sopra enunciati, i soggetti incaricati nella selezione e assunzione del personale devono osservare le disposizioni riportate nella procedura allegata al presente modello ed osservare i seguenti principi di comportamento:

- rispettare le norme in tema di trasparenza e redigere verbale dei colloqui di assunzione;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate;
- prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti;
- astenersi dall'approvare e/o diffondere policy, comunicazioni esterne ed interne che istighino o incitino al razzismo e xenofobia e da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di tali gravi forme di intolleranza

SEZIONE DICIASSETTESIMA

Frodi in competizioni sportive di cui all'art. 25 quaterdecies

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.

L'intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, portata dagli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione. L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

Aree esposte al rischio:

In relazione ai reati sopra richiamati, considerata l'attività socio assistenziale svolta dall'ente, non si ravvisano aree di rischio.

SEZIONE DICIOTTESIMA

Reati tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies

Con il D.L. 124/2019, noto come Decreto Fiscale, sono stati introdotti all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 i reati tributari inizialmente limitati alla sola fattispecie di cui all'art. 2 del D.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e successivamente estesi - dapprima con la legge 157/2019 e successivamente con il nuovo D.lgs. 75/2020- alle seguenti fattispecie:

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Segue l'analisi del novero dei reati tributari attualmente previsti come reati presupposto all'interno del D.lgs. 231/2001 e la loro valutazione del rischio di trovare attuazione all'intero dell'ente.

A tal proposito si segnala che, mentre per alcune particolari fattispecie di reati tributari l'Ente adotta apposite procedure, laddove queste non sussistano, si richiamano gli appositi protocolli stilati per la prevenzione dei reati societari.

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)

L'art. 2 D.lgs. n. 74/2000 punisce chi *"al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi"*.

Il reato richiede il dolo specifico *di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto* e si caratterizza per essere una fattispecie a consumazione istantanea che si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale tanto che la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti, qualificandosi come condotte meramente preparatorie, non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore: *"i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo"* (art. 6, D.lgs. n. 74/2000).

Affinché, pertanto, possa ritenersi realizzata la condotta prevista da tale normativa, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati;

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie,

emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Tali fatture o documenti possono essere emesse per:

operazioni oggettivamente inesistenti ovvero quando:

- le fatture documentino un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale);
- le fatture documentino un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale).
- operazioni soggettivamente inesistenti quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto. Ciò, in quanto anche la falsa indicazione dell'emittente e/o del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell'attestazione documentale della transazione, permettendo all'utilizzatore di portare in deduzione costi effettivamente sostenuti e, tuttavia, non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni.

2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000):

La fattispecie:

La norma reprime le operazioni simulate o l'uso di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore il Fisco.

Norme di comportamento:

Per prevenire il compimento di tale reato, l'ente:

- Nnel compimento delle proprie operazioni, deve evitare simulazioni oggettive;
- Nnel compimento delle proprie operazioni, deve evitare di coinvolgere soggetti interposti che comporterebbero il rischio di creare simulazioni soggettive;
- Ddeve verificare e controllare regolarmente la documentazione contabile delle proprie operazioni.

3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

Il delitto di cui in parola si consuma quando un soggetto, pur di consentire a terzi l'evasione dell'imposta, emetta documenti relativi ad operazioni inesistenti. In tal caso è previsto il "cumulo giuridico" ovvero il compimento di un solo reato anche di fronte all'emissione di più documenti falsi destinati a diversi soggetti nel medesimo periodo d'imposta.

4. **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000):**

La fattispecie:

La fattispecie di cui all'art. 10 del D.lgs. 74/2000 reprime l'occultamento o la distruzione (totale o parziale) delle scritture contabili o dei documenti a conservazione obbligatoria

Norme di comportamento:

Al fine di prevenire il compimento di tale reato, l'ente:

- redige e adotta una specifica procedura volta a disciplinare le modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- individua i soggetti aziendali incaricati della tenuta e movimentazione dei registri;
- effettua una verifica periodica sulle scritture contabili;

5. **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)**

La fattispecie:

La condotta perseguita dall'art. 11 del D.lgs. 74/2000 consiste nell'alienazione simulata o nel compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri o altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.

Norme di comportamento:

al fine di prevenire il compimento di tale reato, l'ente:

- Rredige una procedura volta a disciplinare le modalità dell'alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, partecipazioni;
- Rredige una procedura volta a disciplinare le modalità delle cessioni e delle operazioni straordinarie;
- Eeffettua una valutazione sull'identità delle controparti (interesse all'operazione, legami con soci/amministratori);
- Ggarantisce il rispetto della comunicazione tra gli addetti alle mansioni fiscali/legali e chi è deputato ad effettuare alienazioni e operazioni straordinarie;

- Pprevede apposite modalità di segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture;

6. Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

Il delitto di dichiarazione infedele può essere commesso anche dai soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e si consuma quando, al fine di evadere l'Iva o le imposte sui redditi, in una delle dichiarazioni relative a tali imposte, siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.

A condizione che:

- l'imposta evasa sia superiore a 150.000 euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare degli elementi attivi indicati o comunque superiore a 3.000.000 euro.

7. Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

La disposizione sanziona il comportamento di chi, al fine di evadere l'Iva o l'imposta sui redditi, non presenta, pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte e l'imposta evasa, con riferimento a ciascuno dei singoli tributi, sia superiore a 50.000 euro. L'omissione non si verifica quando la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ovvero non sia sottoscritta o redatta su uno stampato conforme.

8. Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

Il delitto in questione è punito diversamente a seconda della tipologia del credito utilizzato indebitamente in compensazione dell'imposta dovuta:

- se non spettante e superiore a 50.000 euro la pena è la reclusione da **6 mesi a 2 anni**;
- se inesistente e superiore a 50.000 euro la pena è la reclusione da **un anno e 6 mesi a 6 anni**.

Per quanto concerne il profilo sanzionatorio si prevede:

1. l'applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi;
2. se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati in precedenza l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di 1/3.

SEZIONE DICIANNOVESIMA

Reato di contrabbando di cui all'art. 25 sexiesdecies

Il reato di contrabbando, previsto all'art. 295 del TU doganale ed inserito tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001 dal D.lgs. 75/2020, prevede la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”.

Per tale fattispecie il legislatore ha previsto per l'ente un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. Per quanto concerne la pena pecuniaria, questa è costituita dall'ammenda e dovrà essere quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti, precedentemente, all'Autorità delle Dogane.

Aree esposte al rischio:

Considerata l'attività svolta dalla Fondazione, non sembrano prevedibili rischi di accadimento del suddetto reato.

SEZIONE VENTESIMA

Reati contro il patrimonio culturale di cui agli artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies

Le fattispecie

La legge L. 22/2022, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, pubblicata in GU n. 68 del 22-03-2022, ha inserito due nuovi articoli nel D.Lgs. 231/01:

- Art. 25-septiesdecies, “Delitti contro il patrimonio culturale”.

- Art. 25-duodevices, "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Dall'introduzione delle citate fattispecie deriva che l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere per i seguenti reati:

- Art. 518-bis c.p., "Furto di beni culturali";
- Art. 518-ter c.p., "Appropriazione indebita di beni culturali";
- Art. 518-quater c.p., "Ricettazione di beni culturali";
- Art. 518-sexies c.p., "Riciclaggio di beni culturali";
- Art. 518-octies c.p., "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali";
- Art. 518-novies c.p., "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali";
- Art. 518-decies c.p., "Importazione illecita di beni culturali";
- Art. 518-undecies c.p., "Uscita o esportazione illecite di beni culturali";
- Art. 518-duodecies c.p., "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici";
- Art. 518-terdecies c.p., "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici";
- Art. 518-quaterdecies c.p., "Contraffazione di opere d'arte".

Aree esposte al rischio

Considerata l'assenza di beni di interesse culturale presenti all'interno dei locali della Fondazione, si ritiene non sussistano aree esposte al rischio di commissione delle citate fattispecie.

SEZIONE VENTUNESIMA

Reati di criminalità organizzata di cui all'art 24 ter

Le fattispecie

L'art. 2 comma 29 della L. 15/7/2009 n.94 ha introdotto disposizioni inerenti i delitti di criminalità organizzata

Le disposizioni penali coinvolte nell'art.24-ter sono le seguenti:

- Art. 416, comma 6, cod. pen.
- Art. 416 bis cod. pen. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 416-ter, cod. pen. - Scambio elettorale politico-mafioso.

- Art. 630, cod. pen. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Art. 74, D.P.R. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 407, Codice di Procedura Penale - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo

Aree esposte a rischio

Si è in presenza dei cosiddetti reati mezzo, cioè di reati costituenti il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati.

La legge sanziona la associazione per delinquere ed ipotesi simili facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Il fenomeno delle associazioni di tipo mafioso ha subito crescenti forme di presenza e penetrazioni in molte Regioni e nelle più diverse attività della vita civile e richiede la massima attenzione di tutti gli operatori economici e sociali.

In particolare - nell'ambito di strutture eroganti servizi socioassistenziali e sociosanitari - può ricorrere il tentativo della criminalità organizzata di assumere gestione di appalti e di servizi (pulizia, rifiuti, mensa, ecc.) e di porre in essere forme di infiltrazione e di coordinamento, anche in vista dell'assunzione, da parte di aderenti alle organizzazioni mafiose, di varie forme di ingerenza, gestione e controllo.

Sotto alcuni profili la possibilità di infiltrazione esiste anche nell'ambito delle strutture private e può essere facilitata dalla circostanza che l'assunzione di dipendenti e l'affidamento di appalti non sono condizionati alla produzione di certificazioni atte ad escludere l'appartenenza ad organizzazioni mafiose. D'altra parte, nelle strutture private, la maggiore libertà di liberamente individuare i soggetti da assumere o cui affidare appalti o simili, consente di escludere, dalla sfera dei possibili candidati, soggetti che non offrano sicura garanzia di non appartenere a cerchie criminali.

E' inoltre anche possibile e consigliabile che cautele formalmente dettate per il settore pubblico (quali le attestazioni e le certificazioni antimafia) siano applicate, per libera determinazione degli Enti interessati, anche nella sfera dei soggetti privati.

SEZIONE VENTIDUESIMA

Reati informatici e trattamento illecito dei dati di cui all'art 24 bis

Le fattispecie criminose

Art. 491-*bis* c.p. – Documenti informatici.

Art. 615-*ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Art. 615-*quater* c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Art. 615-*quinquies* c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Art. 617-*quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 617-*quinquies* c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 635-*bis* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici e telematici.

Art. 635-*ter* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Art. 635-*quater* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Art. 635-*quinquies* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 640-*quinquies* c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Regole di comportamento

Il rischio di commissione di reati informatici è ravvisabile in postazioni minime vista la scarsità di risorse informatiche.

La Casa non risponde dei reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici ove è possibile dimostrarlo.

Nell'ambito dei suddetti principi vanno previsti comportamenti vietati e comportamenti dovuti.

Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto:

- a) alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicare, a vari effetti, efficacia probatoria;

- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della RSA al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- g) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- h) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- i) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, i dipendenti ed i collaboratori della Casa devono:



- a) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
- b) non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ente;
- c) evitare di introdurre e/o conservare all'interno dell'Ente (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dal Responsabile dell'Ente;
- d) evitare di trasferire all'esterno della Casa e/o trasmettere file, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Casa stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- e) evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);

- f) evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile;
- g) evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque assistiti dalla Casa;
- h) evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- i) utilizzare la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- j) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- k) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- l) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- m) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Casa;
- n) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.

Besana Brianza,.....DATA DI APPROVAZIONE

04/03/2024

Timbro e firma Direzione

Mansudi 

Via Bruno Buozzi 6
20842 BESANA IN BRIANZA
Telefono 0362995710